

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

114.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

	PAG
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (6254);	
Armellin ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (4553);	
Menzietti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (5532)	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 7, 8, 10 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Baghino Cesco Giulio (gruppo MSI-destra nazionale)	3, 10, 11, 21
Facchiano Ferdinando, <i>Ministro della marina mercantile</i>	5, 7, 8, 10 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Fagni Edda (gruppo DP-comunisti)	22
Faraguti Luciano (gruppo DC)	21
Maccheroni Giacomo (gruppo PSI)	21
Menzietti Pietro Paolo (gruppo comunista-PDS)	21
Piredda Matteo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	4, 5, 6, 8, 10, 13, 15
Votazione nominale:	
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (6254); Armellin ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (4553); Menziotti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (5532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Armellini, Orsenigo, Russo Ferdinando, Rocelli, Foschi, Aiardi, Alessi, Andreoli, Antonucci, Azzaro, Balestracci, Bonsignore, Borra, Brunetto, Buonocore, Caccia, Carelli, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Crescenzi, D'Angelo, D'Onofrio, Faraguti, Ferrari Bruno, Ferrari Wilmo, Frasson, Gelpi, Gottardo, Grillo Luigi, Lia, Lusetti, Mensorio, Merloni, Napoli, Nucci Mauro, Piccoli, Pisanu, Portatadino, Rabino, Radi, Righi, Rinaldi, Rojch, Sangalli,

Santuz, Sapienza, Saretta, Silvestri, Sinesio, Tancredi, Tealdi, Torchio, Vairo, Zambon, Zampieri, Zarro, Zoppi e Zuech : « Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima »; Menziotti, Ciancio, Angelini Giordano, Cannelonga, Ridi, Chella, Lavorato, Mangiapane, Pacetti, Petrocelli, Strumendo, Angeloni, Borghini, Cherchi, Sinatra, Recchia e Galante: « Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ».

CESCO GIULIO BAGHINO. Vorrei innanzitutto dei chiarimenti sull'ordine del giorno previsto per la riunione in sede legislativa e sull'abbinamento fra i provvedimenti concernenti la riforma della legge sulla pesca ed il fermo temporaneo dell'attività di pesca. Ci troviamo infatti di fronte a tre differenti progetti di legge provenienti dal Senato, uno dei quali era stato già approvato in sede referente da questa Commissione e vi è il pericolo che l'abbinamento fra tali progetti di legge e quello approvato dal Senato sul fermo temporaneo dell'attività di pesca comporti effetti negativi sull'iter legislativo di entrambe le tematiche.

PRESIDENTE. Esorto i colleghi a non confondere le tre diverse materie all'ordine del giorno, che non possono essere abbinare: vi è un primo pacchetto di tre provvedimenti concernenti il fermo temporaneo dell'attività di pesca, uno dei quali già approvato dal Senato; al secondo punto dell'ordine del giorno è posto invece un disegno di legge, anch'esso

già approvato dall'altro ramo del Parlamento, sul fondo di solidarietà nazionale della pesca; al terzo punto, infine, vi sono tre progetti di legge concernenti la riforma della legge n. 41 del 1982 sulla pesca, due dei quali (A.C. nn. 4553 e 5532) sono già stati esaminati dalla Commissione, che ne ha redatto un testo unificato, abbinato in questi giorni al disegno di legge vertente sulla stessa materia.

MATTEO PIREDDA, Relatore. Il disegno di legge n. 6276, approvato in sede legislativa dalla VIII Commissione del Senato, cui sono state abbinare le proposte di legge di iniziativa parlamentare nn. 4170 e 6050, concerne un argomento sul quale ci eravamo a lungo fermati a proposito del piano triennale della pesca. Il fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca ha una serie di rilevanti influenze sulla questione del contenimento dello sforzo totale di pesca, anche per lenire gli effetti conseguenti alla riduzione dei quantitativi pescabili, sia per la diminuzione della risorsa pesca sia per gli effetti dell'inquinamento marino. Di tutti questi argomenti si occupa anche il piano triennale della pesca, discusso a lungo in questa Commissione; abbiamo esaminato questi aspetti anche quando abbiamo affrontato il terzo punto all'ordine del giorno, cioè la riforma della legge n. 41 del 1982.

A questo proposito, l'articolo 1 del disegno di legge n. 6276 recita: « In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento CEE n. 4028 del 1986 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, allo scopo di realizzare il riposo biologico anche al fine di adattare la capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con i sistemi a strascico e traino pelagico sono obbligate a sospendere l'attività di pesca nei periodi stabiliti dal ministro della marina mercantile ». A fronte di questa regolamentazione, la normativa prevede che vi sia una sorta di indennizzo o di premio, che in un certo senso serve ad

attutire i disagi che derivano ai lavoratori dipendenti ed agli armatori. Il provvedimento approvato dall'altro ramo del Parlamento fornisce una regolamentazione diversa da quella contenuta nelle proposte di iniziativa parlamentare al nostro esame; pertanto, se vogliamo far vedere la luce a questo importante provvedimento prima della fine della legislatura, ritengo che si debba approvare il disegno di legge n. 6276 nella stesura del Senato, anche se potrebbe certamente discutersi sulla sua integrabilità con le proposte avanzate dai colleghi di altri gruppi parlamentari.

Tuttavia, poiché sul disegno di legge n. 6276, come sul n. 6275, non sono ancora pervenuti i prescritti pareri, non è possibile procedere alla votazione. Per quanto riguarda invece i progetti di legge in materia di riforma della legge n. 41, si tratta di verificare la posizione del Governo sugli emendamenti che, in qualità di relatore, mi riservo di presentare.

PRESIDENTE. Constatata l'assenza del rappresentante del Governo, la Commissione prende atto di non poter continuare i propri lavori.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 18.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 18.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

MATTEO PIREDDA, Relatore. Ricordo che la Commissione, dopo un approfondito lavoro in sede di Comitato ristretto, elaborò un testo unificato delle proposte di legge nn. 4553 e 5532 di modifica della legge n. 41 del 1982, avviando la procedura per il trasferimento dell'esame in sede legislativa; nelle more di tale procedura il Governo ha presentato un disegno di legge sulla stessa materia (che avevamo atteso per mesi) che è stato abbinato alle citate proposte di legge. Durante l'elaborazione del testo unificato abbiamo incontrato alcune difficoltà, da parte del Ministero del tesoro, a propo-

sito dell'agenzia del credito, che poneva problemi di carattere fiscale; abbiamo pertanto eliminato tale agenzia come istituto autonomo, lasciandola all'interno del Ministero della marina mercantile. Faccio presente che, se non procederemo all'approvazione della legge, avremo un piano triennale della pesca privo di norme di attuazione.

Sul testo unificato delle varie proposte mi pare che tutte le forze politiche presenti in Commissione avevamo manifestato la loro unanimità; il disegno di legge presentato dal Governo non ne differisce molto e presenta soltanto alcuni piccoli aggiustamenti, che potrò senz'altro illustrare. Prima che iniziasse la seduta stavamo appunto verificando con alcuni colleghi quali fossero le differenze tra il testo adottato dalla Commissione e quello presentato dal Governo ed, in effetti, non ne abbiamo trovate di molto consistenti. Comunque, nell'intento di dare una regolamentazione al settore della pesca prima della scadenza della legislatura, ritengo non valga la pena di affrontare tematiche di non rilevante interesse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MATTEO PIREDDA, Relatore. Propongo alla Commissione di assumere come testo-base per la discussione il testo unificato delle proposte di legge nn. 4553 e 5532, al quale andranno riferiti alcuni emendamenti volti a recepire indicazioni del disegno di legge governativo, a migliorare la redazione tecnico-formale del testo e, infine, a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Faccio presente che il testo unificato adottato ora come testo-base — e già adottato dalla Commissione in sede referente nella seduta del 20 dicembre 1991 —

è da intendersi comprensivo anche del disegno di legge n. 6254.

Passiamo all'esame degli articoli del testo-base.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto il seguente numero:

11) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6) del precedente comma, il Ministro, nella adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni che, in dipendenza della equiparazione ad altre categorie produttive previste da norme speciali, derivino agli acquacoltori in acque marine e salmastre.

1. 1.

MATTEO PIREDDA, Relatore. L'emendamento da me presentato tiene conto di una legge approvata di recente in materia di acquacoltura, che prevede incentivi agli acquacoltori in acque marine ed in acque salmastre, che in un certo senso sono legati alla vecchia concezione di imprenditore agricolo. Pertanto, essendo finalizzato ad evitare eventuali discrasie tra le due categorie di acquacoltori, ritengo che tale emendamento possa essere accolto.

FERDINANDO FACCHIANO, Ministro della marina mercantile. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il secondo, il sesto ed il settimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici rilevati e delle indicazioni del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui al successivo articolo 6 ».

« La terza parte costituisce il bilancio preventivo per quanto riguarda la ripartizione degli stanziamenti tra:

a) contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali;

b) contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, terzo comma, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali;

c) restanti contributi a fondo perduto che non devono superare il 20 per cento degli stanziamenti annuali;

d) fondi per le attività promozionali e per il credito peschereccio;

e) fondi per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca ».

« Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative di pescatori o da loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate annualmente per mancanza di iniziative ammissibili, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23 ».

2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 è abrogato.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, sostituire la parola rilevati con la seguente prescelti.

2. 1.

All'articolo 2, comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, terzo comma, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono superare il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attività promozionali e l'ammontare dei fondi annuali destinati al credito peschereccio. Il preventivo dovrà prevedere anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca ».

2. 2.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Si tratta di aggiustamenti di carattere formale.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro della marina mercantile può delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze.

Le autorizzazioni per pesche speciali sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere è determinato dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3.

Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, può suddividere le aree di pesca in distretti ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, secondo capoverso, dopo le parole per pesche speciali aggiungere le seguenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

3. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore genera della pesca marittima che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

2) tre funzionari del Ministero della marina mercantile — direzione generale della pesca marittima;

3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale dell'igiene, alimenti e nutrizione del Ministero della sanità o loro delegati;

4) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelti tra terne designate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;

7) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o suo delegato;

8) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o suo delegato;

9) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed a acquacoltura scelti tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime;

10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

11) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicato alla pesca marittima.

2. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per tre anni e decadono dall'esercizio delle loro funzioni dopo tre assenze consecutive. I membri di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10 del comma 3 del presente articolo possono essere riconfermati una sola volta. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra il livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi at-

tivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

4. 1.

MATTEO PIREDDA, Relatore. Ho ritenuto necessario aggiungere un rappresentante del Ministero dell'ambiente tra i membri del comitato.

FERDINANDO FACCHIANO, Ministro della marina mercantile. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Nella scelta degli studi e ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre ».

2. Al quarto comma del medesimo articolo 7 il numero 3) è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dopo le parole « l'istituto provvede » sono aggiunte le seguenti: «, sulla base del proprio piano triennale avente la stessa cadenza temporale del piano di cui al precedente articolo 1, e di accordi di programma definiti con il Ministero della marina mercantile, ».

2. Il terzo comma del medesimo articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni ad esso vengono conferiti da altre pubbliche Amministrazioni, da Enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali; inoltre, nell'esecuzione dei propri programmi di ricerca, l'istituto può avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni. ».

3. Al quinto comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 è aggiunto il seguente numero:

« 4) la giunta esecutiva. ».

4. Al settimo comma del medesimo articolo 8 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* da tre funzionari del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della direzione generale della pesca marittima ed uno dell'ispettorato centrale per la difesa del mare ».

5. Dopo il nono comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunti i seguenti commi:

« 9-bis. La giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente;

b) dai membri del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere *a)* e *c)*;

c) da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera *e)* eletto dallo stesso consiglio;

d) dal direttore dell'Istituto con funzioni di segreteria ».

6. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro della marina mercantile sono definite, entro tre mesi, le norme di organizzazione dell'istituto ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Dopo il nono comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono inseriti i seguenti:

« La giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente;

b) dai membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *a)* e *c)* del settimo comma;

c) da uno dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera *e)*, del settimo comma, eletto dallo stesso consiglio.

Alla giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il direttore dell'istituto ».

6. 1.

All'articolo 6, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le norme per la nuova organizzazione dell'istituto di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono definite, con decreto del Ministro della marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 2.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

CESCO GIULIO BAGHINO. Faccio presente che l'emendamento 6.1 è volto a modificare il testo unificato adottato da questa Commissione in sede referente; ricordo che la discussione fu abbastanza lunga ed insistente sul punto *d*) del quinto comma dell'articolo 6 del testo-base, dove è previsto che tra i componenti della giunta esecutiva vi sia il direttore dell'istituto con funzioni di segretario. Inopinatamente riscontrammo l'approvazione sia del ministro sia della Commissione, nonché di alcuni colleghi, come l'onorevole Lucchesi, che chiesero di sottoscrivere l'emendamento da me proposto che introduceva quella formulazione. Ora invece, con l'emendamento proposto dal relatore, si rimette in discussione quanto la Commissione aveva adottato, prevedendo che il direttore dell'istituto partecipi soltanto (e non sia tra i membri effettivi) alla giunta esecutiva con funzioni di segretario.

Mi domando pertanto se sia legittimo rimettere in discussione gli impegni assunti in Commissione e tradotti nel testo trasferito in sede legislativa solo perché nel disegno di legge n. 6254 presentato successivamente dal Governo è contenuta, sul punto, una diversa disposizione. Mi sembra, questa, un'anomalia che cozza sia contro il principio secondo il quale le disposizioni approvate divengono irrevocabilmente sancite, sia contro le regole del comportamento parlamentare: abbiamo assunto degli impegni con il consenso del ministro ed ora il relatore presenta un emendamento di questo genere, sul quale il ministro Facchiano ha espresso parere favorevole. Mi pare che ciò non sia ammissibile e quindi gradirei che si riflettesse su quanto ho esposto, non accettando l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Dal punto di vista formale devo darle atto, onorevole Baghino, che la Commissione a suo tempo si limitò ad adottare — non a votare — un testo al fine di richiederne, successivamente, il

trasferimento in sede legislativa. Si tratta, pertanto, di un'adozione non vincolante sotto il profilo formale, che non crea alcuna preclusione; pertanto l'emendamento 6.1 non può considerarsi in alcun modo inammissibile.

Per quanto riguarda il merito, do la parola al relatore affinché esprima la propria valutazione.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Ritengo che il collega Baghino abbia ragione sulla gran parte delle osservazioni a proposito di quanto è avvenuto; egli tuttavia ricorderà certamente che vi furono fortissimi contrasti e che io stesso sostenni la tesi che, per pervenire all'approvazione del provvedimento, sarebbe stato opportuno accogliere l'emendamento da lui sottoscritto, salvo eventuali successivi ripensamenti. A seguito dell'abbinamento del disegno di legge n. 6254 al testo unificato adottato dalla Commissione ho ritenuto opportuno riformulare l'emendamento 6.1 alla luce della disposizione contenuta sull'argomento nel citato disegno di legge.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Faccio presente che il disegno di legge n. 6254 fu presentato al Consiglio dei ministri alcuni mesi fa (quindi prima dell'accordo richiamato dall'onorevole Baghino, avvenuto in Commissione in sede referente) e che solo ora è terminato l'iter che ha condotto alla sua assegnazione in sede legislativa alla IX Commissione trasporti. A seguito di questo si svolse la discussione in Commissione ricordata dall'onorevole Baghino, che condusse all'accordo cui diedi il mio consenso. In questa sede mi preme ribadire che il Governo non ha assunto un impegno al quale poi, nei fatti, è venuto meno presentando un disegno di legge difforme dalle decisioni assunte.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Signor ministro, mi risulta che la storia sia diversa, in quanto dal 27 dicembre scorso in poi non abbiamo più lavorato sul testo unificato. Quanto al fatto che il disegno di legge sarebbe antecedente all'accordo

raggiunto in Commissione, le faccio notare che, nel momento in cui aderiva all'emendamento dell'onorevole Baghino lei già sapeva che nel testo del disegno di legge governativo era contenuta una diversa previsione. Per quanto mi riguarda, sempre allo scopo di raggiungere il risultato dell'approvazione della legge, ho proposto l'emendamento che recepisce il testo del disegno di legge del Governo. Tuttavia ora, sulla base dell'intervento dell'onorevole Baghino e — ripeto — affinché l'iter del progetto di legge giunga a buon fine, propongo un subemendamento volto a sopprimere all'emendamento 6.1 le parole « con funzioni di segretario »; con questa formula il direttore dell'istituto non è membro effettivo della giunta esecutiva, però partecipa ugualmente alle sue riunioni.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 6.1, al secondo capoverso, sopprimere le parole con funzioni di segretario.

0.6.1.1.

FERDINANDO FACCHIANO, Ministro della marina mercantile. Al fine di trovare un punto d'incontro su una questione che, in definitiva, non mi pare troppo rilevante, mi rimetto alla Commissione.

CESCO GIULIO BAGHINO. Accetto, anzi subisco, il subemendamento 0.6.1.1 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei mutui disposta con decreto del Ministro della marina mercantile previa delibera del Comitato di cui all'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni ».

2. All'articolo 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 è aggiunto, alla fine, il seguente comma:

« L'Istruttoria bancaria da parte degli Istituti di cui al precedente secondo comma deve essere compiuta entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero della marina mercantile ».

(È approvato).

ART. 8.

1. L'alea e il numero 1) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« Le dotazioni del credito peschereccio sono utilizzate, in coerenza con gli obiettivi del piano, per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

1) costruzione od acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della do-

manda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire o acquistare. Nel piano sono stabilite in relazione al tipo di nave da costruire o acquistare, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i richiedenti del mutuo ».

2) Il numero 4) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1991, è sostituito dal seguente:

« 4) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, Regioni, Agenzia del Mezzogiorno o da altri Enti ed Istituzioni, ovvero della Comunità Economica Europee ».

3. Al numero 5) del primo comma del medesimo articolo 11 sono aggiunte le seguenti parole: « acquisto di marchi collettivi per la comunicazione e la commercializzazione ».

4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« 6) acquisto di contenitori, di automezzi e di motomezzi frigoriferi o isoterfici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto da parte di cooperative o di consorzi di cooperative di pescatori ».

5. dopo il numero 8) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis) Costituzione di consorzi cooperativi per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al controllo ed all'accrescimento delle risorse biologiche,

anche mediante allevamento, lungo la fascia costiera ed oltre. Nelle spese ammissibili sono inclusi i costi di assistenza tecnica, organizzazione ed impianto delle suddette iniziative ».

« 8-ter) piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura e trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschi ».

(È approvato).

ART. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 è sostituito dal seguente:

« Beneficiano dei mutui le cooperative di pesca o loro consorzi anche se non esercitano direttamente le attività di cui al primo comma del presente articolo, nonché le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al numero 8, primo comma, del precedente articolo 11. ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 41, il numero « 70 » è sostituito dal seguente « 80 ».

2. Nel secondo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, il numero « 80 » è sostituito dal seguente « 85 ».

3. Il terzo comma dell'articolo 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 11;

b) 6 anni per le iniziative di cui al numero 3) dell'articolo 11;

c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) dell'articolo 11;

d) 3 anni per le iniziative di cui al numero 6) dell'articolo 11;

e) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) dell'articolo 11 ».

4. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, sostituire il primo comma con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata ».

10. 1.

All'articolo 10, sostituire il secondo comma con il seguente:

2. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Per le cooperative di pescatori e per i consorzi di cooperative di pescatori il predetto limite è elevato all'85 per cento ».

10. 2.

MATTEO PIREDDA, Relatore. Si tratta di modifiche di carattere formale.

FERDINANDO FACCHIANO, Ministro della marina mercantile. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dai seguenti:

« Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato per le opere pubbliche o dell'ufficio competente dell'amministrazione regionale. L'ufficio tecnico competente provvede, su richiesta dell'amministrazione della marina mercantile, ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente: « Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza dell'ufficio tecnico pubblico competente e cioè rispettivamente il genio civile per le opere marittime, il provveditorato alle opere pubbliche, l'ufficio del genio civile regionale che vista il computo metrico estimativo preventivo e

che provvede, su richiesta dell'amministrazione della marina mercantile, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento ».

11. 1. .

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, oppure garantiti da fidejussione bancaria o da polizza fidejussoria di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da:

a) ipoteca di primo grado sulle navi, sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi;

b) privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra sugli automezzi;

c) fidejussione bancaria di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;

d) polizza fidejussoria di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della citata legge n. 348 del 1982.

12. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

1. L'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — (Contributi a fondo perduto). — 1. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'articolo 11, nonché per quelle previste negli articoli 21 e 22.

2. Possono essere concessi contributi per agevolare, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 28, la costituzione di società di capitale o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati ovvero le iniziative di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie previste dai regolamenti comunitari.

3. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto nella misura stabilita dall'articolo 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1 per:

a) corsi di qualificazione per soci e dirigenti di cooperative e consorzi di coo-

perative di pescatori, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali.

4. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base a stati di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del contributo è commisurato alla misura prevista dalla normativa comunitaria ed il valore dell'ECU è quello in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorità marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondare volontariamente ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del contributo è commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire è determinato in

base al tasso di conversione stabilito annualmente dalla Comunità economica europea in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorità marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del ministro della marina mercantile nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 ».

14. 1.

MATTEO PIREDDA, *Relatore*. Si tratta di una modifica conseguente alle osservazioni della V Commissione bilancio.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei contributi a fondo perduto è disposto con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:

a) il direttore generale della pesca marittima, che lo presiede;

b) il vice direttore generale della direzione generale della della pesca marittima che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

d) un funzionario del Ministero del tesoro;

e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui al precedente articolo 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura;

f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative designati dalle associazioni stesse;

g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;

h) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

i) un rappresentante delle industrie conserviere;

l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre ».

2. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunti i seguenti periodi:

« I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l) del primo comma del presente articolo non possono essere confermati più di una volta ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il settimo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« 3. Le sedute del Comitato sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione ».

15. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15.1. del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poichè all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 è sostituita dalla seguente:

« a) incremento del consumo dei prodotti massivi della pesca marittima »;

2. All'articolo 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'attuazione della fase promozionale del programma di cui al primo comma del presente articolo può essere affidata dal Ministero della marina mercantile alle organizzazioni cooperative nazionali della pesca ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, è così composta:

a) il direttore generale della pesca marittima con funzioni di vice presidente;

b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima;

c) tre funzionari della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

j) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;

k) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

l) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

m) un rappresentante dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecniche applicate alla pesca marittima;

n) un rappresentante del laboratorio di idrologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

o) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca di cui due destinati dal Consiglio delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

p) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni cooperativistiche a base nazionale;

q) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

r) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

s) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

t) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

u) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto tra una terna designata dall'associazione nazionale;

v) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto tra una terna designata dall'associazione nazionale;

w) un rappresentante della pesca sportiva designato dall'organizzazione nazionale della pesca sportiva.

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile. Durano in carica un triennio e possono essere riconfermati ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, al comma 1, primo capoverso, lettera o) sostituire le parole Consiglio superiore della pubblica istruzione con le seguenti Consiglio universitario nazionale.

17. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 17.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

1. L'articolo 30 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

La Commissione consultiva locale è così composta:

a) il Capo del Compartimento marittimo;

b) il Capo della sezione pesca della Capitaneria di Porto;

c) due rappresentanti degli Assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

e) un docente universitario o cultore o insegnante degli Istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

f) un rappresentante delle Camere di commercio, industria e artigianato competenti per territorio;

g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;

h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca scelto tra una terna designata dalle associazioni sindacali;

i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;

l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

m) un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici.

2. La Commissione è presieduta dal Capo del Compartimento marittimo o, in caso di assenza o impedimento, dal Capo sezione pesca della Capitaneria di porto.

3. Il segretario è nominato tra il personale della Capitaneria di porto.

4. I componenti della Commissione sono nominati dal Capo del Compartimento marittimo e durano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) ed n) non possono essere confermati più di una volta.

5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18, al primo capoverso, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) un rappresentante dell'ufficio del veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

18. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, Ministro della marina mercantile. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 18.1, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con le modifiche testé apportate. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto, dopo il primo comma il seguente:

«L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa anche:

a) ai marittimi, arruolati a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;

b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, capoverso, lettera a), sostituire le parole ai marittimi con le seguenti per i marittimi.

19. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.1, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, con le modifiche testé apportate. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

1. Dopo l'articolo 31 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 31-bis. — (Iniziativa di pescaturismo). — 1. Sulle navi da pesca può es-

sere autorizzato, nel periodo 1° maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che:

a) non venga superato il numero di persone che possono essere imbarcate secondo le proscrizioni dei documenti della nave e comune sia determinato da Capo del compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei componenti l'equipaggio e quello dalle altre persone imbarcabili, che assicuri le massime condizioni di sicurezza della navigazione;

b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;

c) ogni persona sia di età superiore agli anni 14.

2. È rilasciata, su domanda, l'autorizzazione di cui al comma 1, all'armatore dell'unità da pesca interessata dal Capo del compartimento marittimo, che determina nell'autorizzazione tutte le condizioni e modalità necessarie garantire la sicurezza dell'iniziativa ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 20 sostituire l'alinea e la numerazione come segue:

1. Dopo l'articolo 27 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« Articolo 27-bis. — ».

20. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 20.1, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 31-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

ART. 31-ter. — (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura — Canone). —

1. Alle concessioni di aree e di pertinenze demaniali marittime e di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e dai loro consorzi e organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di moluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento del prodotto, per il mantenimento e per l'eventuale trasformazione dello stesso e per la sua commercializzazione, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione « Pesca ». Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.

3. Il canone di cui al comma 1 del presente articolo si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto maricoltura e acquacoltura in acque marine e salmastre.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 21, sostituire l'alinea e la numerazione come segue:

1. Dopo l'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 27-ter. ».

21. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 21.1, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, con le modifiche testé apportate. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 22.

22. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 22, di cui il relatore ha chiesto la soppressione. (È respinto).

L'articolo 22 s'intende pertanto soppresso.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Il gruppo comunista-PDS non ha grandi obiezioni per quanto riguarda le norme contenute nel provvedimento, ma per le lacune presenti. La riforma della legge n. 41, che avevamo discusso ed elaborato in Comitato ristretto e poi adottata in linea di principio, conteneva un aspetto di grande innovazione che poteva costituire un punto di riferimento più generale nel rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione, vale a dire l'agenzia per la gestione del credito peschereccio. Ciò doveva consentire l'eliminazione dell'apparato burocratico che porta all'erogazione del credito in tempi assolutamente irragionevoli ed incompatibili con una moderna gestione di impresa, ovviamente non solo nel settore della pesca.

Due, tre o quattro anni non sono tempi coerenti con le esigenze dell'economia del nostro paese; avevamo quindi pensato ad uno strumento che snellisse, modernizzasse e rendesse efficace il credito peschereccio. Il Governo, su indicazione specifica del Ministero del tesoro, ha chiesto l'eliminazione della norma che introduceva l'agenzia per il credito peschereccio, impoverendo grandemente il significato del provvedimento. *Obtorto collo* siamo costretti a non presentare emendamenti, per far sì che il provvedimento venga approvato prima della scadenza della legislatura. Esso presenta certamente aspetti innovativi di cambiamento, ma è mancante della questione di maggior rilievo, che avrebbe conferito grande sviluppo a questo settore dell'economia del nostro paese.

Come ho già detto, non esprimiamo dunque una critica per quanto è contenuto nel provvedimento, ed in questo senso annunciamo il nostro voto favorevole, ma un forte rammarico per le norme che avrebbero potuto esservi inserite e non lo sono state.

LUCIANO FARAGUTI. Ringrazio anch'io il relatore per la continuità con la quale ha garantito l'ascolto non solo delle categorie interessate ma anche delle varie parti politiche presenti in Commissione. Ritengo che l'ambizioso disegno intrapreso dalla Commissione avesse aspetti di forte interesse, che peraltro meritano un approfondimento anche in presenza dei problemi indicati poch'anzi dal collega Menzietti.

Vale tuttavia la pena di sottolineare come, con l'approvazione del piano triennale, l'innovazione introdotta nella riforma della legge n. 41 del 1982 consenta al Governo di far funzionare il piano triennale. Ritengo che nella media del giudizio il lavoro possa essere considerato positivo, in quanto costituisce un'indicazione per il presente e per il futuro ed annuncio pertanto il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

CESCO GIULIO BAGHINO. Devo dare atto alla Commissione dell'impegno profuso per il miglioramento e l'aggiornamento della legge n. 41; certamente anche il Governo, attraverso la presentazione di un disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, ha contribuito all'ammodernamento, più che alla riforma, di tale legge. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale auspica non solo che venga approvato con una certa sollecitudine il fondo di solidarietà nazionale pescatori, ma anche che possano essere realizzate le provvidenze che permetterebbero di attuare il piano triennale. Tenendo presenti gli inconvenienti derivanti dai pur necessari fermi biologici, è opportuno trovare la via del massimo rendimento nel settore della pesca ampliando le ricerche e mettendo in atto gli accorgimenti provenienti dall'acquacoltura, non solo per garantire condizioni di maggior tranquillità ai pescatori, ma anche per alleviare la bilancia commerciale, che è fortemente passiva nel settore del consumo del pescato.

GIACOMO MACCHERONI. Ringrazio anch'io il relatore per il suo apporto posi-

tivo al provvedimento, che ha riscontrato un consenso pressoché unanime; ringrazio altresì il ministro per aver facilitato il lavoro della Commissione esprimendo parere favorevole sugli emendamenti. Devo a mia volta sottolineare che il provvedimento è stato mutilato, dietro specifica richiesta del Ministero del tesoro, nel punto più qualificante, cioè la velocizzazione dell'erogazione, questione da noi sottolineata con molta forza; d'altra parte convengo con quanti hanno affermato che è meglio un provvedimento mutilato che mandare tutto a carte quarantotto. In questo senso annuncio il voto favorevole del gruppo socialista, augurandomi che in questa congiuntura politica di fine legislatura il Senato consenta a questo provvedimento di diventare legge.

EDDA FAGNI. Ritengo che la necessità di « stringere » su alcune questioni derivi sia dalla congiuntura di fine legislatura sia dalla riconosciuta opportunità di procedere ad una riforma della legge n. 41, a dieci anni dalla sua emanazione e a due anni dal varo del piano triennale della pesca. Mi rendo conto, come affermava il collega Menziotti, che non tutti gli aspetti sono stati presi in considerazione; ritengo che non sia sfuggito ad alcuno che in questa fase il settore della pesca sia in una crisi profonda per varie ragioni, tra le quali l'inquinamento delle acque. Certamente all'istituto centrale per la ricerca sulla pesca spetta un compito molto difficile, che certamente potrà assolvere nel migliore dei modi; tuttavia ritengo che da parte dei pescatori, che traggono sostentamento dall'attività di pesca, vi sia un apprezzamento nei confronti di questa legge, a condizione che il Ministero della marina mercantile vigili affinché venga effettivamente applicato quanto di buono è stato introdotto per riformare la legge n. 41.

Diversamente, lo sforzo da noi compiuto di stringere sui tempi, sorvolando anche su alcune questioni, sarebbe vanificato dal fatto che i destinatari di questa legge, a causa della lunghezza dei tempi

e per una certa disattenzione, non avrebbero quanto spetta giustamente loro.

Pertanto il voto favorevole del gruppo DP-comunisti è un auspicio ed una speranza che gli effetti positivi di questa legge vadano a buon fine.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Ringrazio il relatore ed i colleghi della Commissione per la passione che hanno dimostrato nel portare avanti questo provvedimento, che certamente rappresenta un notevole progresso soprattutto per la procedura agevolativa per l'attuazione del piano triennale della pesca. Ricordo che il provvedimento ha incontrato ostacoli nel suo iter procedurale a causa delle osservazioni del Ministero del tesoro, che hanno determinato talune incomprensioni. Quando mi sono ripromesso di presentare il disegno di legge al Consiglio dei ministri e di farlo approvare intendevo superare attraverso quella via gli ostacoli posti dal Ministero del tesoro; certamente questi ultimi non erano irragionevoli od irrazionali, in quanto dovuti sia alla congiuntura sia alla formulazione testuale degli articoli da parte della Commissione.

Onorevole Menziotti, certamente l'agenzia avrebbe agevolato maggiormente l'accesso dei pescatori al credito peschereccio, però proprio questo si è rivelato il primo ostacolo insuperabile da parte del Ministero del tesoro; pertanto, per salvare l'insieme del provvedimento ho dovuto rinunciare a quella norma.

Credo di poter dire che questa legislatura si conclude felicemente per il settore della pesca, perché con questo progetto di legge e con il piano triennale, che certamente necessita di altri provvedimenti per procedere nel suo iter attuativo, nonché con gli altri due sul fermo biologico e sul fondo di solidarietà per la pesca, che mi auguro la Commissione vorrà varare nella seduta di domani, ritengo che il consuntivo sia positivo.

PRESIDENTE. Ringrazio a mia volta l'onorevole Piredda per il lungo lavoro che ha svolto insieme agli altri colleghi.

Ritengo che questa legge, pur essendo parziale e non corrispondendo certamente ai bisogni di tutto il settore, rappresenti un contributo positivo alla disciplina della pesca, problema che è molto sentito dagli operatori. Ritengo pertanto che sia stato giusto compiere lo sforzo che questa Commissione ha fatto e mi auguro che il Governo insista con l'altro ramo del Parlamento affinché il provvedimento da noi approvato diventi legge dello Stato.

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Il progetto di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno e le proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 6254 e proposte di legge Armellin ed altri (4553); Menziotti ed altri (5532) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:* « Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima » (6254-4553-5532):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no ...	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini Giordano, Baghino, Barbalace, Biafora, Borghini, Cannelonga, Cerofolini, Chella, Ciancio, Ciocci Lorenzo, Colzi, Cursi, D'Amato Carlo, Fagni, Faraguti, Lamorte, La Penna, Maccheroni, Mangiapane, Matulli, Menziotti, Petrocelli, Piredda, Proietti, Reina, Ridi, Ronzani e Testa Antonio.

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 6 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO